

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

(PROV. DI SIRACUSA)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI
DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 60 del 28/11/1994

Pubblicato all'Albo Pretorio dal
4/12/1994 al 19/12/1994

Esaminato dal CO.RE.CO. centrale di Palermo
nella seduta del 29/12/1994 nn. 19188/19329

Ripubblicato all'Albo Pretorio, per 15 giorni
consecutivi, dal 24/01/1995 al 7/02/1995

Entrato in vigore l'8/02/1995

Trasmesso al Ministero delle Finanze
come da lettera n. 1416 in data 9/02/1995

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco Pellegrino)

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1

- OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI -

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani prevista:

- a) dall'art. 8, 2^o comma del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
- b) dall'art. 270, 3^o comma, del Testo Unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito con l'art. 21 del D.P.R. n. 915/1982 sopra citato;
- c) dagli artt. 58 e seguenti del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 come modificati dal D.L. 7/09/1994 n. 530.

Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

ART. 2

- ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA -

Tutti i servizi dei rifiuti urbani vengono assunti direttamente dal Comune ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915/1982 che li espleta con diritto di privativa ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.

ART. 3

**- TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO -
- ORGANIZZAZIONE E VIGILANZA -**

Le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di raccolta di cui al successivo art. 4 (art. 8, 2° comma, lettera a, del D.P.R. n. 915/1982), saranno oggetto di apposito regolamento.

Con lo stesso regolamento saranno stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

L'organizzazione del servizio di raccolta è affidata all'Ufficio Tecnico Comunale mentre la sorveglianza sul regolare svolgimento del servizio è affidata all'apposita figura professionale ed al Corpo dei vigili urbani.

TITOLO II

RIFIUTI URBANI

ART. 4

- DETERMINAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI -

Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, vengono delimitati come segue i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta:

- 1) dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) dei rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

di cui ai numeri 1 e 2 del 3° comma dell'art.2 del D.P.R. n. 915/1982:

Zona compresa nel perimetro	DELIMITAZIONE
A	Centro abitato
B	C.da "Bosco di sopra"
C	C.da "Palombara"
D	C.da "Garofalo"
E	C.da "Bosco di Sotto"
F	C.da "Bagni"

Con motivata deliberazione della Giunta Comunale, potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma.

Con la stessa deliberazione la Giunta Comunale dovrà però dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una più razionale organizzazione del lavoro senza che ne derivino maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carico del Comune.

ART. 5

- MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI -

La raccolta dei rifiuti urbani sarà assicurata dal personale dipendente con i mezzi che il Comune assegnerà per detto servizio.

Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta:

- a) potrà essere programmata per zona, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2^o comma, n. 1;
- b) potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2^o comma, n. 2;

Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al 2^o comma, nonché i relativi orari.

Stante il divieto sancito dall'art. 9 del D.P.R. 915/1982 di disperdere nell'ambiente i rifiuti, ciascun utente per le superfici site fuori delle zone di raccolta dei rifiuti interni conferiranno i rifiuti stessi negli appositi contenitori con l'obbligo del pagamento della tassa in misura ridotta a seconda della distanza secondo quanto stabilito dal relativo regolamento.

ART. 6

- CONTENITORI PORTA RIFIUTI -

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, potranno essere installati appositi contenitori.

Tali contenitori non dovranno essere usati per il conferimento dei rifiuti ingombranti.

ART. 7

- PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE -

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

ART. 8

- PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI -

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo, essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

ART. 9

- PULIZIA DEI MERCATI -

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

ART. 10

- AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI -

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

ART. 11

- ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI -

Il Comune, a mezzo del personale dipendente, provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi.

ART. 12

- ALTRI SERVIZI DI PULIZIA -

Rientrano fra i compiti affidati al servizio di smaltimento dei rifiuti i seguenti:

- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, nonché dei monumenti pubblici;
- diserbamento periodico dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno ed all'ambiente circostanti;
- defissione dei manifesti abusivi e cancellazione delle scritte dai fabbricati pubblici e privati, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'attività abusiva;
- pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- sgombero di carogne.

ART. 13

- DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' PRIVATA -

E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve avere luogo senza accedere nelle proprietà private.

In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che

gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

ART. 14

- DETERMINAZIONE DEI PERIMETRI ENTRO I QUALI E' ISTITUITO IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI -

Costituendo, per il combinato disposto degli articoli 1, 1[^] comma e 2, 3[^] comma, n. 3 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, la raccolta dei "rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi" attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurare lo spazzamento in tutto il suo territorio anche in via non continuativa.

I perimetri entro i quali è istituito il servizio, così come la disciplina delle variazioni, sono quelli di cui al precedente art. 4.

ART. 15

- RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA -

Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:

- a) l'incoraggiamento di iniziative da parte di Enti e di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e discarica sul suolo e nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;
- b) l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, ferrami e metalli in genere) dei rifiuti.

ART. 16

- PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO -

Per l'esecuzione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, previsti dal prescritto regolamento e non demandati ai produttori, il Comune si avvale di apposito personale di ruolo, se-

lezionato con visita medica che accerti l'idoneità fisica al particolare tipo di lavoro, sottoponendo poi ogni addetto a visita di controllo periodica onde verificarne la persistenza della suddetta idoneità fisica.

Il personale deve essere dotato di indumenti igienicamente idonei e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio.

TITOLO III

APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

ART. 17

- ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA -

Per il procedimento relativo all'accertamento e riscossione della tassa troveranno applicazione le norme di cui al D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle norme del regolamento comunale di cui all'art. 68 del citato D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 18

- APPLICAZIONE DELLA TASSA - LIMITI TERRITORIALI- DECORRENZA -

L'applicazione della tassa è limitata alle zone di territorio comunale in cui è istituito il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

L'inclusione nella zona delimitata come dal precedente art. 4 non determina l'automatico inizio del procedimento di denuncia o dell'accertamento essendo necessaria, per lo scopo, l'effettiva istituzione del servizio.

ART. 19

- CONTRIBUENTE -

La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti a norma del presente regolamento e delle leggi vigenti in materia.

ART. 20

- INIZIO E TERMINE DELL'UTENZA -

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali resi totalmente sgombri da persone e cose ed aree assoggettate a tassa, purché debitamente accertata a seguito

di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

Le stesse decorrenze avranno le variazioni nella destinazione dei locali.

ART. 21

- DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI - ESCLUSIONI -

Le superfici tassabili sono quelle di calpestio detrattate quelle dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono state stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il regolamento per l'applicazione della tassa può individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi (con esclusione dei rifiuti assimilati ad ogni effetto ai rifiuti urbani e cioè quelli propri di attività artigianali, commerciali e di servizi) alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, il regolamento suddetto può stabilire che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

La superficie complessiva tassabile è determinata in Mq., trascurando i centimetri.

- CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI -

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate sono suddivise nelle seguenti nove categorie:

Categoria	DESCRIZIONE
I [^]	Locali adibiti ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze.
II [^]	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili.
III [^]	Stabilimenti ed edifici industriali.
IV [^]	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di merci e simili, al commercio al dettaglio di beni non deperibili.
V [^]	Alberghi, sale convegno, teatri, cinematografi.
VI [^]	Esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar o altri pubblici esercizi, nonché esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.
VII [^]	Colleggi, convitti, pensioni, case di cura e simili, circoli sportivi e ricreativi.
VIII [^]	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche, religiose e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti; scuole pubbliche e private; palestre; musei, archivi e biblioteche.
IX [^]	Aree adibite a: campeggi; distributori di carburante; stabilimenti balneari e analoghi complessi attrezzati; complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive.
X [^]	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.

ART. 23

- RIDUZIONI ED ESENZIONI -

Oltre alle esclusioni di cui al precedente art. 21, il regolamento della tassa prevederà riduzioni in conformità al disposto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 507/1993 nonché l'esenzione dal pagamento della tassa per gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

N.D.	DESCRIZIONE
1)	Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizioni di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
2)	Gli edifici e le aree destinate ed aperte al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione;
3)	Caseme dei corpi di polizia.

Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 26 con annotata la richiesta di esenzione.

L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.

La stessa deliberazione dovrà prevedere:

- a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto alla esenzione accordata;
- b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

ART. 24

- TARIFFE -

Le tariffe vengono deliberate della Giunta Comunale secondo la suddivisione in categorie previste dal precedente articolo 22.

La maggiore o minore utilità del servizio per i singoli utenti non comporta alcuna variazione nella misura del tributo.

ART. 25

-TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO -

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengano, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è dovuta la tassa relativa in base alla tariffa prevista dall'apposito regolamento.

E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree edificabili.

ART. 26

- DENUNCIA DI ATTIVAZIONE E CESSAZIONE -

La denuncia di attivazione dell'utenza deve essere presentata, dagli interessati, all'Ufficio comunale Tributi che ne rilascerà ricevuta, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'uso o godimento dei locali o delle aree.

Le denunce di variazione delle utenze preesistenti debbono essere presentate, allo stesso Ufficio, entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui la variazione si verifica.

Le denunce di cui ai precedenti due commi nonché quelle di cessazione di cui al precedente art. 20 debbono essere compiute, esclusivamente, sugli appositi moduli in distribuzione presso l'ufficio comunale.

Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducano locali per i quali sia intervenuta una nuova denuncia di utenza o ne sia stata accertata d'ufficio la cessazione. In tal caso l'ufficio compilerà la denuncia di cui al comma precedente con espresso richiamo al motivo della cancellazione che avrà decorrenza dal giorno precedente quello della nuova iscrizione.

Chi occupa o conduca più locali in diversi fabbricati o più aree è tenuto a fare tante denunce quanti sono i fabbricati o le aree.

- VIGILANZA SULLA GESTIONE E FUNZIONARIO RESPONSABILE -

I. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

- 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente articolo 18 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- 2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- 3) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

- 1) Dovrà assicurare, all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione;
- 2) Dovrà richiedere e ricevere, per ogni nuova autorizzazione di abitabilità o agibilità, la denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il richiedente l'autorizzazione non fosse in grado di presentare la denuncia, il dirigente dell'ufficio tecnico dovrà trasmettere, sotto la sua personale responsabilità, all'ufficio tributi, una relazione dalla quale si possa rilevare, per ciascuna unità presumibilmente autonoma, la superficie tassabile determinata come dal precedente art. 13 ed ogni altra notizia nelle forme che saranno concordate con il dirigente dell'ufficio tributi.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI:

Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

II. Con determinazione del Sindaco è assegnato un dipendente comunale cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa.

Esso compie, con competenza propria non delegabile, nè avocabile, ogni atto riguardante la gestione del tributo, anche con rilevanza esterna, con esclusione del provvedimento di irrogazione della pena pecuniaria che rientra nella competenza del Sindaco.

III. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

TITOLO IV

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

ART. 28

- ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI -

Il Comune assicura, con la sua organizzazione, a richiesta, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 2, 4^a comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, che qui di seguito si riporta:

- "1) I rifiuti derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
- 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini, non assimilabili a quelli urbani;
- 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti".

Resta fermo l'obbligo dei produttori di rifiuti speciali, ove il Comune non fosse in grado di assicurare il servizio con la propria organizzazione di provvedere direttamente allo smaltimento.

ART. 29

- SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CORRISPETTIVO -

Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti urbani speciali non potrà mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i "rifiuti urbani" per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.

Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

ART. 30

- SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CONVENZIONE -

Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune gli interessati dovranno inoltrare domanda in competente bollo, nella quale dovranno essere indicati:

- a) le generalità complete del richiedente;
- b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
- c) l'ubicazione dei locali;
- d) la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
- e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);
- f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio.

L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione alla stipula della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.

Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso dalla Giunta Comunale.

ART. 31

- SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEI PRODUTTORI -

E' fatto obbligo, ai produttori di rifiuti speciali che provvedono direttamente al loro smaltimento, di comunicare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, a norma dell'art. 3, ultimo comma, del D.P.R. n. 915/1982, relativamente all'anno precedente:

- il quantitativo e la natura dei rifiuti smaltiti;
- le tecniche di smaltimento;
- la località in cui ha avuto luogo lo smaltimento.

- VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI -

Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non conveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto dall'art. 15, comma 5[^], del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale ricupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal D.P.R. n. 915/1982 art. 15, 4[^] comma, dovranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal Regolamento Edilizio.

TITOLO V

RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

ART. 33

- RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI -

Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al titolo III[^] del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 nonché quelle particolari previste dallo speciale regolamento comunale per la tutela igienico-sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 34

- OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE -

E' fatto obbligo, ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici o nocivi, di fare la denuncia degli edifici e delle aree come previsto dal precedente art. 26. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.

TITOLO VI

CONTENZIOSO - SANZIONI

ART. 35

- CONTENZIOSO -

Avverso gli atti di accertamento della tassa è ammesso ricorso alle Commissioni tributarie secondo le norme di cui ai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31/12/1993.

ART. 36

- SANZIONI -

Salvo che il caso non costituisca reato o violazione di norme specifiche e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 76 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni, con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La competenza per la determinazione delle pene pecuniarie spetta al Sindaco.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 37

- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO -

Il presente regolamento entrerà in vigore il 16° giorno successivo alla sua ripubblicazione all'albo pretorio, munito degli estremi del provvedimento del CO.RE.CO.

Dopo la sua esecutività ed entro i successivi 30 giorni, sarà trasmesso alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

ART. 38

- PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO -

Una copia del presente regolamento, a cura degli Uffici comunali che comunque hanno cura del servizio, dovrà essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.

ART. 39

-ABROGAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI -

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o comunque incompatibili con quelle del presente regolamento.

ART. 40

- RINVIO ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI -

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale per la disciplina tecnico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
- c) il regolamento comunale di igiene;

INDICE

TITOLO I: NORME GENERALI

- Art. 1: Oggetto del regolamento - Principi generali
- Art. 2: Assunzione del servizio in economia
- Art. 3: Tutela igienico-sanitaria del servizio - Organizzazione e vigilanza

TITOLO II: RIFIUTI URBANI

- Art. 4: Determinazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 5: Modalità della raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 6: Contenitori porta rifiuti
- Art. 7: Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
- Art. 8: Pulizia dei terreni non edificati
- Art. 9: Pulizia dei mercati
- Art. 10: Aree occupate da esercizi pubblici
- Art. 11: Espurgo dei pozzetti stradali
- Art. 12: Altri servizi di pulizia
- Art. 13: Divieto di accesso nella proprietà privata
- Art. 14: Determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti
- Art. 15: Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia
- Art. 16: Personale addetto alla pulizia

TITOLO III: APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

- Art. 17: Accertamento e riscossione della tassa
- Art. 18: Applicazione della tassa - Limiti territoriali - Decorrenza
- Art. 19: Contribuente
- Art. 20: Inizio e termine dell'utenza
- Art. 21: Determinazione delle superfici tassabili - Esclusioni
- Art. 22: Classificazione delle superfici tassabili
- Art. 23: Riduzioni ed esenzioni
- Art. 24: Tariffe
- Art. 25: Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 26: Denuncia di attivazione e cessazione
- Art. 27: Vigilanza sulla gestione e funzionario responsabile

TITOLO IV^: SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

- Art. 28: Assunzione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali
- Art. 29: Smaltimento dei rifiuti speciali - Corrispettivo
- Art. 30: Smaltimento dei rifiuti speciali - Convenzione
- Art. 31: Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori
- Art. 32: Veicoli a motore, rimorchi e simili

TITOLO V^: RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

- Art. 33: Rifiuti tossici e nocivi
- Art. 34: Obbligo della denuncia dei locali e delle aree

TITOLO VI^: CONTENZIOSO - SANZIONI

- Art. 35: Contenzioso
- Art. 36: Sanzioni

TITOLO VII^: NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 37: Entrata in vigore del regolamento
- Art. 38: Pubblicità del regolamento
- Art. 39: Abrogazione delle norme preesistenti
- Art. 40: Rinvio alle leggi ed ai regolamenti.
